

STUDIO LEGALE
Avv. Massimo Sciacca
Via Dalmazia n. 5
95127 Catania
Tel. 0957611364
avv.massimosciacca@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI CATANIA

RICORSO PER PROPOSTA DI PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "**Prima Difesa**", C.F. 93237130872 iscritto al n. 311 del Registro Organismi Ministero della Giustizia - Segretariato Sociale – in persona del referente Avv. Alessandro Strano, C.F. STRLSN71T04C351A , con sede legale in Catania, Via G. D'Annunzio n. 102 , ed ivi domiciliato, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Antonio Porto (PRTMSM67L19C351C) – PEC: massimoantonio.porto@pec.ordineavvocaticatania.it, che lo rappresenta e difende in virtù della procura rilasciata su foglio separato.

Nell'interesse della sig.ra

Bisicchia Felicia, nata a Catania (CT) il 24.10.1977, C.F. BSCFLC77R64C351R residente in Via Ragonese n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Sciacca del Foro di Catania, C.F. SCCMSM72C02C352U ed elettivamente domiciliata in Catania nel di lui studio alla via Dalmazia, 5, presso il quale dichiara ai sensi di legge di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge, al domicilio digitale di seguito pec: avv.massimosciacca@pec.ordineavvocaticatania.it

PREMESSO CHE

-La signora Bisicchia Felicia ha presentato domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento, corredata dalla prescritta documentazione dinanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Prima Difesa OCC 311, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi (cfr. doc. 1). L'Organismo nominava l'Avv. Avv. Massimo

Antonio Porto Viale XX Settembre, 45 Catania Pec:
massimoantonio.porto@pec.ordineavvocaticatania.it in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

-Nel corso della procedura il Gestore - ricevuta la proposta di piano di ristrutturazione - ha elaborato la propria relazione esperendo previamente gli accertamenti prescritti.

-L'istante, a mezzo del presente atto, chiede di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata al consumatore e pertanto presenta il relativo piano di ristrutturazione dei debiti allegato al ricorso.

-La ricorrente possiede — in base ai criteri enunciati dell'art. 2, lett. "e", C.C.I.I. la qualifica di consumatore, poiché la sua esposizione debitoria non deriva dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Appaiono ricorrere, in particolare, tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dagli artt. 2 e 69, C.C.I.I. L'istante, infatti, si trova in uno stato di sovraindebitamento che determina una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

RILEVATO CHE

Ricorrono i presupposti di accesso alla procedura, così come dichiarato dal gestore in seno al piano, poiché:

- il debitore risulta trovarsi nello stato di sovraindebitamento definito all'art. 2, lett. c) del c.c.l.l.;
- lo stato di sovraindebitamento non consegue a svolgimento di attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ex art. 2, co. 1, lett. e) del CCII;
- il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- è stato compiuto un solo atto dispositivo da parte della stessa, consistente nell'acquisto della vettura come sopra identificata.

L'atto dispositivo compiuto nel caso de quo non configura, a parere dello scrivente avvocato e a parere del gestore della crisi, un atto in frode ai creditori, data l'esiguità della spesa sostenuta (trattasi di vettura del 2006) e considerato che si tratta dell'unica vettura della famiglia, necessario mezzo di trasporto, data la presenza nel nucleo familiare di minori.

La ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti

di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

- il debitore non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- il debitore ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il Gestore;
- il debitore non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- il debitore non ha determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode come si può evincere da quanto argomentato, inseno al piano, nella cronistoria degli eventi che hanno generato il sovraindebitamento e dalle considerazioni in merito alla condotta della ricorrente;

La ricorrente, in seno al verbale di interpello dichiara che non vi sono giudizi pendenti.

Mediante il presente ricorso, dunque, la ricorrente intende recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita libero e dignitoso, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria. È stata prevista, all'interno della proposta, la rideterminazione e lo stralcio di una quota parte del debito contratto, ma sempre nella logica del mantenimento del progetto familiare anche in conseguenza all'aggravarsi della sua condizione.

Nell'espone il presente si auspica il raggiungimento dell'omologazione del piano del consumatore al fine di poter approntare nei termini e modi di legge il pagamento dei debiti, con falcidia, per il prosieguo di vita, così come la ratio della Legge 3/12 e del successivo C.C.I.I. prevede per i soggetti sovraindebitati, in richiamo ai principi di solidarietà e dignità sanciti nella Costituzione a tutela dei soggetti deboli e per consentire alla deducente di preservare il C.d. minimo vitale, ossia quella residua capacità economica tale da consentire la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa.

CONCLUSIONI

Sono stati verificati positivamente i presupposti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Legge e l'istante, pur di onorare i debiti contratti a suo tempo, ha condiviso la necessità di procedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la

proposta di ristrutturazione appare coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita e, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe comunque ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile dalla richiesta procedura di ristrutturazione del debito.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Bisicchia Felicia, come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

- Ai sensi dell'art. 67 CCII la concessione del provvedimento per la procedura di ristrutturazione dei debiti.
- Confermare la nomina del gestore della crisi designato nella persona dell'avvocato Massimo Antonio Porto;

- Ai sensi della normativa venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

- L'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura, riportati nell'elencazione delle posizioni debitorie,
- Compenso O.C. C. 311 in prededuzione e privilegio al 100%, e
- Onorario Avvocato in prededuzione al 75% ed in privilegio al 25%.

- Venga autorizzata l'apertura di conto corrente dedicato ai fini della gestione delle somme derivanti dalla procedura.

- Venga disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 412/2018, pendente avanti il Tribunale Civile di Catania, con prossima asta fissata al 22.11.2024.

- Considerata la "tabella del minimo vitale" e della lista spese consumi elaborata e prodotta agli atti, pari ad euro 2.250,00, da suddividersi in pari quota ai rispettivi coniugi, ai fini del sostentamento del nucleo familiare e del reddito percepito, risulta sostenibile il pagamento della rata di € 431,99 mensili.

Pertanto si dichiara la sostenibilità economica del piano proposto.

Si allegano al presente ricorso:

1. Istanza OCC.
2. Intervista.
3. Preventivo OCC.
4. Nomina gestore della crisi ed accettazione.
5. Comunicazioni agli enti fiscali.
6. Riscontro Ag. delle Entrate Riscossione.
7. Riscontro Comune di Catania.
8. Riscontro Agenzia delle Entrate.
9. Documento d'identità Sig.ra Bisicchia Felicia.
10. Tessera sanitaria Sig.ra Bisicchia Felicia.
11. Certificato contestuale di famiglia e stato di residenza.
12. Cancellazione anagrafica Lentini Antonino Danilo.
13. Cancellazione anagrafica Lo Castro Mario.
14. Casellario giudiziale.
15. Carichi pendenti.
16. Certificato di detenzione del coniuge Greco Francesco.
17. Copia libretto di circolazione.
18. Estratto conto previdenziale INPS.
19. Buste paga anno 2024.
20. Mod. 730/ 2022.
21. P.F. 2023.
22. C.U. 2024.
23. Estratti conto Banca Intesa San Paolo anni 2019-2020-2021-2022-2023-2024.
24. Atto di acquisto immobile Rep.40889, racc. n.15485.
25. Atto di acquisto immobile Rep.41083, racc. n.15621.
26. Atto di mutuo B.A.P.R..
27. Atto di pignoramento B.A.P.R..
28. Perizia CTU.
29. Ultimo avviso di vendita.
30. Riscontro banca dati CTC.
31. Visura Centrale Rischi.
32. Preventivo Avv. Sciacca.
33. Preavviso di parcella Avv. Sciacca.
34. Autocertificazione di impossidenza di ulteriori beni immobili.
35. Autocertificazione di impossidenza di ulteriori beni mobili registrati.
36. Autocertificazione di non essere titolare di Partita IVA.
37. Autocertificazione di non avere altri conti correnti.

38. Autocertificazione di non avere crediti da riscuotere.
39. Verbale di interpello.
40. Autocertificazione Bisicchia Salvatore.
41. Autocertificazione Greco Giuseppe.
42. Autocertificazione Greco Francesco.
43. Relazione del gestore.
44. Delega del referente al deposito del presente ricorso.

Catania, 30.10.2024

Avv. Massimo Antonio Porto